

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TARTUFOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1958

Disposizioni sui canoni di affitto di fondi rustici composti in canapa nelle provincie della Campania

ONOREVOLI SENATORI. — La fortissima pressione demografica che caratterizza il settore terriero nelle provincie di Napoli e di Caserta ha fatto sì che la richiesta di terra, infinitamente superiore alle disponibilità, abbia portato i canoni di affitto dei fondi rustici a livelli oltremodo elevati.

Particolarmente aumentato è il fenomeno nelle zone canapicole. Tanto è vero che mentre nelle provincie canapicole del Nord (Bologna, Ferrara, Modena e Rovigo) si hanno canoni che in nessun caso superano le centomila lire per ettaro, nelle provincie, invece, di Napoli e Caserta gli estagii, raggiungendo frequentemente la metà del prodotto lordo superano non di rado anche le 200 mila lire per ettaro.

Purtroppo neanche le leggi sull'equo canone sono valse a modificare la situazione e a perequare i canoni poichè la Magistratura ritiene che un estaglio liberamente pattuito tra le parti non possa essere riesaminato se non quando, successivamente alla stipulazione, si siano verificati fatti di tale rilevanza da modificare i rapporti originari.

Il proponente ritiene, invece, che il legislatore non possa ignorare che il canone nasce sperequato proprio come conseguenza dello squilibrio fra la domanda e la disponibilità delle terre, che si è inizialmente sottolineata e che di conseguenza l'intervento le-

gislativo debba proporre di sanare la situazione iniziale per evidenti motivi di ordine sociale e di natura produttivistica.

Questo scopo si proposero alcuni deputati i quali nella passata legislatura ottennero dal Parlamento una legge (20 dicembre 1956, n. 1422) che disponeva l'automatica riduzione di tutti i canoni di affitto in canapa, o con riferimento ai prezzi della canapa, nelle provincie Campane nella misura indiscriminatamente rigida del 30 per cento.

Tale legge, com'è noto, è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza pubblicata il 19 luglio scorso sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Poichè è innegabile che la situazione degli affittuari canapicoltori nelle provincie di Napoli e Caserta è veramente grave e postula interventi risanatori, il proponente presenta all'esame del Senato della Repubblica l'unito disegno di legge mirante a riequilibrare i rapporti economici fra proprietà e impresa nelle zone suindicate, tenendo peraltro nella dovuta considerazione la sentenza della Corte costituzionale.

L'articolo 1 infatti per l'annata agraria 1957-58 riduce i canoni di affitto in canapa, o con riferimento al prezzo di tale prodotto — sempre nelle zone campane — in misura variabile dal 25 per cento al 30 per cento del quantitativo convenuto tra le parti.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con ciò al criterio rigido della legge annullata viene sostituito il criterio elastico che consente l'adeguamento alle differenti situazioni.

Si ritiene che entro tali limiti le parti possano trovare un accordo; ma ove ciò non fosse, è previsto il ricorso alle Sezioni specializzate per l'equo canone.

Per l'articolo 2, l'affittuario anche a un anno dalla creazione del contratto potrà ripetere le somme eventualmente pagate in

più, conformemente a quanto già in atto per la legge generale sull'equo affitto.

L'articolo 3 estende la disposizione di cui all'articolo 1 ai rapporti già in atto nelle annate agrarie 1955-56 e 1956-57 non esauriti alla data della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.

Si confida che gli onorevoli senatori vorranno considerare benevolmente la proposta che vuole unire un atto di giustizia sociale ed economica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'annata agraria 1957-58 e sino al termine dell'annata agraria in corso al momento della entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, i canoni di affitto dei fondi rustici convenuti in canapa o con riferimento al prezzo della stessa nelle provincie della Campania, relativamente ai quali non sia intervenuta pronuncia irretrattabile della Autorità giudiziaria, sono ridotti, a seconda dei casi, da un minimo del 25 per cento ad un massimo del 30 per cento.

In mancanza di accordo delle parti sulla misura della riduzione, la Sezione specializzata per le controversie relative a rapporti di affitto di cui all'articolo 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, determina la misura della riduzione stessa, entro i limiti sopra indicati, sulla base delle particolari circostanze e delle determinazioni della Commissione tecnica provinciale prevista dall'articolo 2 della legge medesima.

Qualora il canone sia composto parte in canapa e parte in altri prodotti, o con riferimento ai prezzi dei medesimi, la riduzione di cui al presente articolo, salve le norme vigenti per i canoni costituiti in cereali o con riferimento al prezzo dei medesimi, si applica limitatamente alla parte composta in canapa o con riferimento al prezzo della stessa.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 comma primo della legge 3 agosto

1949, n. 476, e quelle di cui agli articoli 11, 12 e 13 della citata legge 18 agosto 1948, n. 1140.

Art. 2.

È nullo qualsiasi patto in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

L'affittuario potrà ripetere la differenza tra la somma eventualmente pagata a titolo di canone al locatore e quella minore concordata dalle parti a norma dell'articolo 1, o determinata dalla Sezione specializzata, non oltre un anno dalla cessazione del contratto di affitto o, nel caso di pronuncia della Sezione specializzata posteriore alla cessazione di tale contratto, non oltre un anno dal passaggio in giudicato della sentenza.

Sono salve le norme più favorevoli ai fittavoli contenute nei contratti individuali o in accordi collettivi.

Art. 3.

La presente legge si applica anche ai rapporti relativi alle annate agrarie 1955-56 e 1956-57 e non ancora esauriti alla data del 20 luglio 1958. Si intendono « non esauriti » i rapporti relativamente ai quali il pagamento del canone sia stato eseguito solo in parte, o nel caso in cui il pagamento sulla base del 70 per cento di quello convenuto sia stato accettato dal locatore con riserva formulata per iscritto.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.